

SABES - ASDAA  
Prot. 0045666-BZ  
04/05/2011

AS000954513

Prot. Nr. 261243

Bozen / Bolzano, 03.05.2011

Bearbeitet von / redatto da:  
Dr. Julia Doga  
Tel. 0471-418176  
julia.doga@provinz.bz.it

per conoscenza Al Comando dei Carabinieri - NAS

B-3-3

Ai Responsabili dei Servizi igiene e sanità  
pubblica dei Comprensori sanitari  
dell'Azienda sanitaria della Provincia  
autonoma di Bolzano

## Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili

Gentili Signore e Signori,

come noto, il D.P.P. n. 39 del 27 ottobre 2010 ha introdotto una definizione astratta dei casi di violazioni amministrative che danno luogo a danni irreversibili e pertanto spetta alle autorità di controllo valutare e stabilire caso per caso quando si è in presenza di una violazione produttiva di danni irreversibili o meno.

L'emanazione di questa disposizione ha comportato conseguentemente anche la modifica dell'articolo 4-bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 "Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative" nel senso che è stato abrogato il comma 1 dello stesso articolo che prevedeva l'individuazione esplicita in un regolamento delle ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili. La legge che modifica l'articolo 4-bis è però stata impugnata dal Governo davanti alla Corte Costituzionale ed il procedimento è a tutt'oggi ancora in sospeso.

In virtù di queste modifiche si sono però, nel frattempo, prospettate questioni interpretative dell'art. 1 della stessa legge 9/1977 in merito alla sfera di applicazione della normativa provinciale per le sanzioni amministrative disposte per materie che non rientrano nella competenza della Provincia e per il chiarimento delle quali si è ritenuto opportuno chiedere un parere all'Avvocatura della Provincia.

Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale e della risposta dell'Avvocatura deve essere garantita l'attività a livello ispettivo ed è pertanto necessario fornire prime direttive agli organi accertatori.

Per questo, al fine di poter valutare i casi in cui si sia in presenza di una ipotesi di violazione che dà luogo a danno irreversibile o meno, viene fornito in allegato un elenco dei principali settori in ambito igienico sanitario con l'indicazione di quando fare la prescrizione o quando invece possa procedersi direttamente ad irrogare la sanzione. Tale elenco riporta in maniera tendenzialmente astratta le fattispecie sanzionate e sarà quindi compito dell'organo accertatore valutare caso per caso tutti gli elementi concreti. Solo tale valutazione potrà, in ultima analisi, fare decidere in autonomia l'organo accertatore sulla presenza o meno della reversibilità del danno.



Per quanto concerne invece la stesura dei verbali si prega di considerare quanto segue:

1) nel caso di **violazione che non dà luogo a danni irreversibili** il verbale di ammonimento conterrà quanto meno:

- a. le **carenze riscontrate**,
- b. la **prescrizione** a cui dovrà adempiere il trasgressore,
- c. un **termine congruo** entro il quale il trasgressore dovrà adempiere alla prescrizione, allo scadere del quale dovrà essere effettuata l'ispezione di verifica e, in caso di inadempimento, irrogata la sanzione,
- d. **avviso** che se il trasgressore viola la medesima disposizione nei cinque anni successivi all'accertamento si procederà direttamente all'irrogazione sia della sanzione conseguente alla violazione da ultimo accertata, sia della sanzione conseguente all'accertamento precedente ovvero verrà irrogata la sanzione doppia;

2) nel caso di **violazione che dà luogo a danni irreversibili** nel verbale di accertamento dovrà essere **motivato in maniera esaustiva** perché la violazione è considerata produttiva di danno irreversibile. Ciò è fondamentale sia per la valutazione in sede amministrativa di applicazione della sanzione sia per arginare le possibilità di ricorsi.

In conclusione mi preme ribadire che a seconda delle decisioni della Corte Costituzionale e del parere dell'Avvocatura provinciale, l'allegata tabella potrà essere rettificata o addirittura superata, ma nel frattempo essa garantirà omogeneità nella contestazione delle sanzioni amministrative maggiormente applicate.

Distinti saluti

Il Direttore d'Ufficio  
Dr. Michele Dagostin

Allegato: Elenco

## Igiene dei prodotti alimentari

| Norma:   | Prescrizione | Contestazione immediata  |
|--|--------------|--|
| <b>Regolamento CE 852/2004</b><br>(Requisiti generali e specifici in materia d'igiene)   |              |  |
| <b>art. 4, comma 2 (rimanda all'allegato II)</b>   |              |  |
| <b><u>Allegato II, Capitolo I</u></b> (Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti)  | SI           | NO, salvo quando lo stato di pulizia e di manutenzione è grave al punto da non garantire la sicurezza delle operazioni di produzione alimentare [violazione al comma 1].   |
| <b><u>Allegato II, Capitolo II</u></b> (Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati)   | SI           | NO, salvo quando lo stato di pulizia e di manutenzione è grave al punto da non garantire la sicurezza delle operazioni di produzione alimentare.   |
| <b><u>Allegato II, Capitolo III</u></b> (Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee, ai locali utilizzati come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici) | SI           | NO, salvo nei due seguenti casi:<br>- quando lo stato di pulizia e di manutenzione è grave al punto da non garantire la sicurezza delle operazioni di produzione alimentare [violazione al comma 1];<br>- quando non sono presenti appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura [violazione al comma 2, lettera g)]. |
| <b><u>Allegato II, Capitolo IV</u></b> (Trasporto)   | SI           | NO, salvo la violazione interessi il punto 2 o il punto 7 del capitolo cioè: 1) in caso di trasporto promiscuo non sono attuate misure idonee ad impedire la contaminazione degli alimenti; 2) non è correttamente osservata la catena del freddo ove richiesto.   |
| <b><u>Allegato II, Capitolo V</u></b> (Requisiti applicabili alle attrezzature)  | SI           | NO, salvo quando lo stato di pulizia e di manutenzione è grave al punto da non garantire la sicurezza delle operazioni di produzione alimentare [violazione al comma 1, lettera a)].   |
| <b><u>Allegato II, Capitolo VI</u></b> (Rifiuti alimentari)  | SI           | NO   |

| <b>Norma:</b>   | <b>Prescrizione</b>  | <b>Contestazione immediata</b>  |
|---|--|---|
| <b>Allegato II, Capitolo VII</b><br><u>(Rifornimento idrico)</u>  | SI   | NO, salvo la violazione interessi il punto 1. a) del capitolo cioè quando, previa analisi su campione d'acqua, si accerti la non potabilità dell'acqua e quindi che non vi è sufficiente rifornimento di acqua potabile, in relazione al tipo di alimento e/o al tipo di produzione alimentare.   |
| <b>Allegato II, Capitolo VIII</b><br><u>(Igiene personale)</u>  | SI   | NO, salvo il caso in cui la violazione interessi il punto 2. del capitolo cioè quando persona affetta da malattia o portatrice di germi patogeni trasmissibili o che presenti ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o diarrea, venga a contatto diretto con gli alimenti.   |
| <b>Allegato II, Capitolo IX</b><br><u>(Requisiti applicabili ai prodotti alimentari):</u><br>Punto 1: <u>divieto accettare materie prime o ingredienti contaminati</u><br><br>Punto 2: <u>obbligo conservare materie prime e ingredienti in modo tale da non contaminarle/i</u><br><br>Punto 3: <u>obbligo protezione alimenti da contaminazioni</u><br><br>Punto 4: <u>obbligo controllo infestanti e divieto animali domestici</u><br><br>Punto 5: <u>obbligo mantenimento catena del freddo</u><br><br>Punto 6: <u>obbligo abbattimento temperature</u><br><br>Punto 7: <u>modalità scongelamento</u><br><br>Punto 8: <u>obbligo etichettatura e immagazzinamento adeguato sostanze pericolose</u> | NO<br><br>SI<br><br>SI<br><br>SI<br><br>NO<br><br>SI<br><br>SI | SI, trova applicazione l'art. 5, Legge 30/04/1962, n. 283<br><br>NO, salvo i casi in cui gli ingredienti e le materie prime non siano protette dall'azione di muffe o sostanze chimiche<br><br>NO<br><br>NO, salvo quando sia riscontrata in concreto la presenza di infestanti (es. scarafaggi vivi) e/o escrementi di roditori ecc.<br><br>SI<br><br>NO, salvo il trattamento termico a bassa temperatura sia necessario per la prevenzione da parassiti (es. Anisakis e casi analoghi).<br>NO<br><br>NO, salvo il caso in cui la mancanza dell'etichetta possa provocare la somministrazione accidentale della sostanza pericolosa (es. disinfettante liquido trasparente conservato in bottiglia anonima vicino ad altre bevande) |

| <b>Norma:</b>   | <b>Prescrizione</b> | <b>Contestazione immediata</b>  |
|---|---------------------|---|
| <b>Allegato II, Capitolo X</b><br>(Requisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio di prodotti alimentari) | SI                  | NO, salvo il caso in cui la violazione interessi il punto 1. del capitolo cioè quando la natura del materiale e/o le caratteristiche dell'alimento determinano un pericolo concreto per la salute umana a causa della potenziale cessione di sostanze indesiderate (non si applica l'art. 11 della Legge 30/04/1962, n. 283). |
| <b>Allegato II, Capitolo XI</b><br>(Trattamento termico)  | SI                  | NO, salvo il caso in cui il processo termico, pur necessario, non viene attuato o, pur attuato, non è sotto controllo (ad esempio: pastorizzazione assente o sbagliata).  |
| <b>Allegato II, Capitolo XII</b><br>(Formazione)  | SI                  | NO  |
| <b>art. 5, comma 1</b> (Obbligo predisporre, attuare e mantenere procedure scritte basate sul sistema H.A.C.C.P.)     | SI                  | NO, salvo il caso in cui il CCP, pur correttamente individuato, non sia per nulla sorvegliato mediante monitoraggio e registrazione.  |
| <b>art. 5, comma 4</b><br>(Obbligo aggiornamento documento H.A.C.C.P.; obbligo registrazioni)                         | SI                  | NO  |
| <b>art. 6, comma 2</b> (Registrazione e/o modifica D.I.A.)  | SI                  | NO  |

### Rintracciabilità, procedure per il ritiro di alimenti dal mercato

| <b>Norma:</b>   | <b>Prescrizione</b> | <b>Contestazione immediata</b> |
|---|---------------------|--------------------------------|
| <b>Regolamento (CE) 178/2002</b>  |                     |                                |
| <b>art. 18, (rintracciabilità)</b><br>Sanzione: art. 2, D.Lgs. 05/04/2006, n. 190   | SI                  | NO                             |
| <b>art. 19, comma 1</b> (obbligo ritiro e/o richiamo in capo ad OSA diverso da venditore)<br>Sanzione: art. 3, c. 1, D.Lgs. 05/04/2006, n. 190                            | NO                  | SI                             |
| <b>art. 19, comma 1</b> (obbligo in capo ad OSA diverso da venditore, di informare del ritiro l'autorità competente)<br>Sanzione: art. 3, c. 2, D.Lgs. 05/04/2006, n. 190 | NO                  | SI                             |

| <b>Norma:</b>   | <b>Prescrizione</b> | <b>Contestazione immediata</b> |
|---|---------------------|--------------------------------|
| <b>art. 19, comma 1</b> (obbligo in capo ad OSA diverso da venditore, di fornire le notizie richieste o la richiesta collaborazione all'autorità competente)<br>Sanzione: art. 3, c. 3, D.Lgs. 05/04/2006, n. 190 | NO                  | SI                             |
| <b>art. 19, comma 1</b> (obbligo in capo ad OSA diverso da venditore, di informare i consumatori)<br>Sanzione: art. 4, c. 1, D.Lgs. 05/04/2006, n. 190  | NO                  | SI                             |
| <b>art. 19, comma 2</b> (obbligo in capo al venditore, di effettuare il ritiro)<br>Sanzione: art. 5, c. 1, D.Lgs. 05/04/2006, n. 190  | NO                  | SI                             |
| <b>art. 19, comma 2</b> (obbligo collaborazione in capo al venditore)<br>Sanzione: art. 5, c. 2, D.Lgs. 05/04/2006, n. 190  | NO                  | SI                             |
|   |                     |                                |

### Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari

| <b>Norma:</b>  | <b>Prescrizione</b> | <b>Contestazione immediata</b>  |
|--|---------------------|---|
| <b>D.Lgs. 109/1992</b>   |                     |   |
| <b>art. 2</b> (corretta e trasparente informazione del consumatore)                                  | SI                  | NO, salvo nei casi in cui la non correttezza della dicitura e o della pubblicità possa provocare un danno al consumatore che sceglie un prodotto per ben determinati motivi, magari di salute: ad esempio alimenti e/o bevande aventi etichette con diciture tipo "senza zuccheri", "senza grassi", "senza sali" e che invece ne contengono; sale iodato che dall'analisi risulta privo di iodio. Anche qualora si possa ravvisare un danno patrimoniale (es. alimento non biologico venduto come biologico). |
| <b>art. 3, comma 1, lettera e)</b> (nome o ragione sociale fabbricante o confezionatore o venditore) | SI                  | NO  |

| <b>Norma:</b>  | <b>Prescrizione</b>          | <b>Contestazione immediata</b>  |
|--|------------------------------|---|
| <b>art. 3, comma 1, lettera i)</b><br>( <u>obbligo modalità conservazione e/o utilizzo, ove necessario</u> )           | SI                           | NO, salvo la mancata indicazione possa rendere pericoloso il consumo dell'alimento (es. quando in un prodotto deperibile manchino le modalità di conservazione o quando, nei casi necessari, manchi l'indicazione che il prodotto va consumato previa cottura). |
| <b>art. 3, comma 1, lettera l)</b><br>( <u>obbligo istruzioni d'uso, ove necessario</u> )                              | SI                           | NO, salvo la mancata indicazione possa rendere pericoloso il consumo dell'alimento (es. quando, nei casi necessari, manca l'indicazione del numero di giorni entro cui consumare il prodotto una volta aperto).   |
| <b>art. 3, comma 1, lettera m)</b><br>( <u>obbligo luogo origine o provenienza, ove la mancanza induca in errore</u> ) | SI                           | NO  |
| <b>art. 3, comma 2</b> ( <u>obbligo diciture in lingua italiana</u> )  | SI                           | NO, salvo l'assenza della dicitura in lingua italiana possa rendere pericoloso il consumo dell'alimento (es. quando tale omissione impedisca di capire che l'alimento contiene un allergene).   |
| <b>art. 4</b> ( <u>denominazione di vendita</u> )  | SI                           | NO  |
| <b>art. 5</b> ( <u>ingredienti</u> )   | SI                           | NO, salvo il caso in cui manchi l'indicazione di un allergene (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater).  |
| <b>art. 6</b> ( <u>designazione degli aromi</u> )  | SI                           | NO  |
| <b>art. 7</b> ( <u>esenzione dall'indicazione degli ingredienti</u> )  | Nessuna possibile violazione | Nessuna possibile violazione  |
| <b>art. 8</b> ( <u>ingrediente caratterizzante evidenziato</u> )   | SI                           | NO  |
| <b>art. 9</b> ( <u>quantità</u> )  | SI                           | NO, salvo il caso in cui la quantità sia inferiore a quanto dichiarato in etichetta, al netto delle tolleranze previste.  |
| <b>art. 10</b> ( <u>termine minimo di conservazione</u> )  | SI                           | NO  |
| <b>art. 10-bis, commi 1 e/o 2</b><br>( <u>obbligo e modalità di menzione della data di scadenza</u> )                  | NO                           | SI  |
| <b>art. 10-bis, comma 5</b> ( <u>vendita oltre la data di scadenza</u> )   | SI                           | NO, ma solo dopo aver fatto le valutazioni sull'entità del superamento, effettiva deperibilità dell'alimento, eventuali trattamenti subiti, ecc.  |
| <b>art. 11</b> ( <u>sede dello stabilimento</u> )  | SI                           | NO  |

| <b>Norma:</b>   | <b>Prescrizione</b>  | <b>Contestazione immediata</b>  |
|---|--|---|
| <b>art. 12</b> (titolo alcolometrico)   | SI   | NO  |
| <b>art. 13</b> (lotto)  | SI   | NO  |
| <b>art. 14</b> (modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie nei prodotti confezionati; es.: diciture che devono figurare nello stesso campo visivo) | SI   | NO  |
| <b>art. 15</b> (distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura)   | Valgono le indicazioni fin qui fatte in tema di obbligo diciture in lingua italiana, denominazione di vendita ed ingredienti                                       |   |
| <b>art. 16</b> (vendita di prodotti sfusi)  | SI   | NO, di norma; va però tenuto conto, in particolare, quanto detto in tema di corretta e trasparente informazione del consumatore, ingredienti, quantità netta e data di scadenza |
| <b>art. 17</b> (prodotti non destinati al consumatore)  | Valgono le indicazioni fin qui fatte in tema di denominazione di vendita, quantità, nome o ragione sociale del fabbricante o del confezionatore e in tema di lotto |   |

### Commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

| <b>Norma:</b>   | <b>Prescrizione</b>   | <b>Contestazione immediata</b> |
|---|---|--------------------------------|
| <b>D.P.R. 14/07/1995, n. 376</b>  |   |                                |
| <b>art. 2, comma 2</b> , in combinato disposto con l'art. 1 del Decreto assessorile 09/09/2005, n. 621 (obbligo attestato di idoneità alla vendita funghi freschi spontanei e funghi secchi allo stato sfuso) | SI (divieto immediato di vendita in assenza di attestato di idoneità di cui al Decr. Ass. 621/2005) | NO                             |
| <b>art. 3</b> (obbligo certificazione ASL)  | SI (divieto immediato di vendita in assenza di certificazione ASL)                                  | NO                             |
| <b>art. 4</b> (divieto vendita funghi diversi da elenco nazionale o da elenchi regionali delle specie commercializzabili)   | SI (divieto immediato di vendita delle specie non elencate nell'elenco nazionale)                   | NO                             |
| <b>art. 7</b> (divieto vendita funghi secchi allo stato sfuso diversi da Boletus edulis e relativo gruppo)  | SI (divieto immediato di vendita)   | NO                             |

### Vendita fitosanitari

| <b>Norma:</b>   | <b>Prescrizione</b> | <b>Contestazione immediata</b> |
|---|---------------------|--------------------------------|
| <b>D.P.R. 23/04/2001, n. 290</b>  |                     |                                |
| <b>art. 24, comma 4</b> (omessa registrazione del "carico" del fitosanitario nell'apposito registro)    | SI                  | NO                             |
| <b>art. 24, comma 5</b> (omessa registrazione dello "scarico" del fitosanitario nell'apposito registro) | SI                  | NO                             |

Clausola di riserva penale: È sottinteso che in tutti i casi in cui la norma preveda la c.d. clausola di riserva penale, sarà compito dell'organo accertatore valutare prioritariamente gli eventuali aspetti penalistici.